



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO




DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2023

ANNO XI

DEL DIPARTIMENTO JONICO



ISBN 9788894665161

Paolo Stefani

ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE.
IL REGOLAMENTO DELLA ARCIDIOCESI DI TRANI – BARLETTA –
BISCEGLIE ISTITUTIVO DEL “SERVIZIO DIOCESANO PER
L’ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI”*

ABSTRACT

Il saggio costituisce un commento al regolamento dell’arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie, che ha istituito la struttura stabile per l’indagine previa all’introduzione del processo di nullità matrimoniale canonica, come previsto nella riforma attuata dal Pontefice Francesco con il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*

The essay constitutes a commentary on the rules of the Archdiocese of Trani - Barletta - Bisceglie, which established the stable structure for the investigation prior to the introduction of the process of canonical matrimonial nullity, as provided for in the reform implemented by the Holy Father Francis with the *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*

PAROLE CHIAVE

Nullità matrimoniale – Pastorale – Diritto

Matrimonial nullity – Pastoral activity -- Law

SOMMARIO: 1. Papa Francesco e l’estroffessione della Chiesa verso la costruzione di un rinnovamento della società. – 2. La famiglia nella visione rinnovata della Chiesa di Francesco: dai sinodi del 2014 e 2015 al *Mitis Iudex Dominus Iesus*. – 3. Il Regolamento dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie come applicazione del nuovo rapporto tra pastorale e diritto nella Chiesa. – 4. L’istituzione del servizio permanente di indagine pregiudiziale e pastorale per la cura delle crisi matrimoniali. – 5. Composizione e compiti del servizio permanente diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati e divorziati. – 6. Indicazioni operative per l’attività di consulenza e rapporti con la comunità diocesana. – 7. Le modifiche al regolamento e le norme di chiusura: la mediazione come possibile sbocco dell’integrazione tra attività di pastorale ordinaria e giudiziaria.

1. Il Pontificato di Papa Francesco va sempre più caratterizzandosi per la sua forte vocazione al dialogo, quale strumento di estroffessione della Chiesa verso la missione santificatrice della società.

La Chiesa di Cristo, vocata per sua natura alla misericordia e alla carità si apre al mondo e lo fa attraverso il confronto con la realtà di una società sempre più globale e sempre più secolarizzata, e forse potremmo dire scristianizzata. Per far ciò, Francesco

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

è consapevole che occorra puntare tutto sulla misericordia, sulla capacità della Chiesa di mettersi in ascolto dell'altro e instaurare con lui un dialogo fecondo, muovendo dalla saldezza e forza dei principi e valori del cristianesimo.

Dialogo con le religioni e in particolare con l'Islam¹ e dialogo con il mondo secolare appaiono così due facce della stessa medaglia.

In questo secondo asse, quello del dialogo con la società secolarizzata, potremmo inserire le novità contenute nel *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, che oltre a riformare in modo profondo il processo canonico di nullità matrimoniale, hanno introdotto nelle "Regole Procedurali" annesse al *Motu Proprio* e che sono parte integrante del documento pontificio un nuovo istituto: l'indagine pregiudiziale e pastorale².

Per comprendere appieno il senso di questo nuovo istituto, che ha come finalità quella di generare un collegamento stretto tra la pastorale della famiglia e l'attività giudiziaria dei tribunali ecclesiastici occorre inserire le norme del *Mitis Iudex Dominus Iesus* nel rinnovato contesto ecclesiale di attenzione alla famiglia e al matrimonio, che ha caratterizzato sin qui il Pontificato di Papa Francesco. Due sinodi, nel 2014 e nel 2015, uno straordinario e uno ordinario, dedicati alla famiglia e al ruolo che la stessa deve assumere nella società sempre più secolarizzata, come privilegiato strumento di evangelizzazione. Il matrimonio e l'amore coniugale autentico che il cristianesimo ha da sempre affermato diventano un potente strumento di dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo. La conversione è il messaggio autentico che proviene da questo rinnovato interesse per la famiglia e che emerge in modo molto forte dall'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris Laetitia*³, che costituisce senza dubbio il documento magisteriale da cui promanano le riforme sul processo di nullità matrimoniale.

¹ Cfr. *Documento sulla Fratellanza umana, la pace mondiale e la convivenza umana*, reperibile on line sul sito www.vatican.va. Il tema del rapporto tra Occidente e Oriente attraverso il dialogo tra le culture e le religioni è posto a fondamento del Magistero di Papa Francesco. Il dialogo tra le religioni deve avere come obiettivo quello di «incontrarsi nell'enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni» (p.5). Un dialogo che sia anche «un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà» (p.7). Il documento, firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio, da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, rappresenta la base teologica e magisteriale dell'Enciclica Fratelli Tutti, basata anch'essa sull'idea che le religioni debbano essere il principale motore della riconciliazione umana, costruzione di un concetto di fratellanza, che parte dalla valorizzazione di valori comuni.

² Sul *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* la bibliografia è troppo ampia per poterla citare tutta. Per un esame approfondito sul complesso della riforma, cfr. i tre articoli comparsi nel mese di marzo del 2016 di G. Boni, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ([ww.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)). Sul valore giuridico delle Regole Procedurali, cfr. J. LLobell, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, in *Ius Ecclesia*, 28, 2016, pp. 15 s.

³ Il documento è reperibile on line, sul sito www.vatican.va.

2. La riscoperta dell'autentico amore coniugale fondamento del matrimonio sacramento e della famiglia come cellula fondamentale per superare le patologie della "società liquida" sono il riflesso della relazione tra misericordia e giustizia e la base fondamentale del ruolo autentico della Chiesa, al servizio delle persone che vivono la drammatica fase di una crisi matrimoniale: accompagnare, discernere e integrare i fedeli che versano in uno stato di sofferenza, causato dalla crisi della loro vicenda matrimoniale, al fine di evitare che questi si allontanino dalla vita e dalla pratica dell'esperienza cristiana. Accompagnare per discernere e discernere per integrare i fedeli all'interno della comunità cristiana.

Una finalità che inverte la funzione della pastorale giudiziaria, finalizzata alla verifica della validità del matrimonio celebrato e eventualmente all'introduzione della causa di nullità presso i tribunali diocesani e/o interdiocesani, ma ha un'ambizione che supera questa finalità che potremmo definire eventuale e secondaria.

E che così è lo si comprende dalla lettura del primo articolo delle "Regole Procedurali": «Il Vescovo in forza del can. 381 par. 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli condivide con i parroci (cfr. can. 529 par. 1) la sollecitudine pastorale verso quei fedeli in difficoltà».

Il numero delle cause di nullità che ogni anno vengono introdotte presso i tribunali ecclesiastici rappresentano una percentuale davvero minima rispetto al numero delle cause di separazione e/o divorzio, celebrate dinanzi ai giudici civili. Il che significa che i tribunali ecclesiastici non riescono a dare risposte alle centinaia di fedeli che vivono una condizione di sofferenza e di fragilità rispetto alla loro situazione matrimoniale e/o familiare.

Per ovviare a questo problema, che è un problema pastorale, il *Mitis Iudex Dominus Iesus* ha pensato a generare un legame saldo e sistematico tra la pastorale familiare e l'attività giudiziaria, attraverso il coinvolgimento diretto del Vescovo diocesano e dei parroci. Questo strumento è l'indagine pregiudiziale o pastorale che «accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati» e si orienta verso il discernimento della loro condizione e solo in via eventuale è diretta alla celebrazione del processo di nullità (art. 2 delle Regole Procedurali). Un'indagine che si svolge «nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria».

A norma del successivo articolo 3 delle Regole procedurali, per svolgere questo compito una o più diocesi possono costituire una «struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio». Il regolamento della Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie, di cui queste pagine vogliono essere un commento, rappresenta una e la prima sino ad ora di queste strutture nel panorama diocesano italiano. Il "potranno" della norma, naturalmente, si riferisce alla creazione della struttura stabile, non all'attivazione del servizio, che costituisce uno strumento essenziale nella visione di Papa Francesco per

generare sinergia ecclesiale tra la pastorale ordinaria e quella giudiziaria⁴. Nulla è detto in merito al rapporto tra l'eventuale struttura stabile diocesana o interdiocesana e i tribunali ecclesiastici diocesani e interdiocesani. Questo è evidentemente lasciato all'autonoma regolamentazione dei centri, anche per rispetto alla competenza regolamentare dei singoli Vescovi diocesani.

3. Occorre sottolineare che l'istituto dell'indagine pregiudiziale o pastorale ha una funzione più ampia rispetto a quella della mera attività previa all'introduzione delle cause di nullità matrimoniale e crediamo che questo obiettivo emerga in modo evidente dalla lettura del Regolamento della Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie sul Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati⁵.

Il regolamento consta di tre parti: la premessa, l'articolato normativo e un'appendice che raccoglie il glossario, quanto mai utile e preciso nella definizione dei concetti fondamentali di cui si occupano le norme e una bellissima descrizione del logo del servizio diocesano, che in realtà campeggia in copertina e che mette in evidenza i tre assi fondamentali che abbiamo già sottolineato: Accompagnare, Discernere – Integrare, che costituiscono la ragione profonda di tutto il contesto ecclesologico che ruota attorno ai due sinodi della famiglia, al *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e all'*Amoris Laetitia*.

Accompagnare i fedeli verso il più retto discernimento della loro condizione di vita diviene necessario all'integrazione degli stessi all'interno della comunità ecclesiale. Il concetto di integrazione diviene basilare, poiché assurge ad obiettivo fondante le attività di discernimento e accompagnamento e serve ad aprire le porte della Chiesa, Madre misericordiosa, a coloro che sino ad oggi vivevano la loro condizione di fragilità di vita come viatico all'allontanamento dalla vita e dalla pratica religiosa. La via della Carità e quella della Verità si incontrano all'interno del rapporto unitario e sinergico tra pastorale e giustizia⁶.

⁴ Sulla questione dell'obbligatorietà o meno delle strutture, cfr. C.M. Fabris, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, in *Ius Ecclesiae (Rivista internazionale di Diritto Canonico)*, v. 28, n. 3/2016, p. 480 ss. Sembra che l'autore consideri non obbligatorio anche l'attivazione del Servizio dell'indagine pregiudiziale o pastorale. La cosa però pare contrastare con l'interpretazione letterale delle norme delle Regole Procedurali, che si limitano a prevedere facoltativamente la sola istituzione della struttura stabile, ma anche con la *ratio* di tutta la riforma di Papa Francesco. L'organizzazione di un servizio dedicato all'indagine pregiudiziale e pastorale costituisce infatti uno dei capisaldi intorno cui ruota sia la centralità della figura del Vescovo diocesano e del principio di prossimità, sia, soprattutto l'avvertita necessità di costruire una relazione sinergica tra l'attività giudiziale, la pastorale giudiziaria e quella ordinaria.

⁵ Cfr. E. Tupputi, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, passim.

⁶ Su questi aspetti e soprattutto sulla centralità della misericordia nel magistero di Francesco, cfr. M. Erraruiz, *La rilevanza pastorale della giustizia oggettiva nella situazione dei fedeli che vivono relazioni oggettivo-sessuali non matrimoniali*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 3/2016, p. 580.

Il Regolamento si apre con la citazione del n. 224 dell'Enciclica *Amoris Laetitia*: «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale». La citazione del passo di *Amoris Laetitia* svela l'obiettivo del Regolamento, che è quello di creare un servizio diocesano che, in applicazione delle Regole Procedurali del *Mitis Iudex Dominus Iesus*, cosituisca uno strumento globale per la pastorale matrimoniale unitaria, che vada oltre la mera indagine diretta a verificare i presupposti dell'introduzione della causa di nullità matrimoniale⁷.

Diverse sono le disposizioni regolamentari ispirate a questa logica normativa. Il rapporto tra pastorale e diritto è bene messo in evidenza nella Premessa al Regolamento, che sottolinea la necessità di superare l'opposizione dialettica tra diritto e pastorale ed «avviare in modo particolare una pastorale giudiziale capace di farsi vicina alle famiglie in situazioni imperfette partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana, che a sua volta è esortata a perfezionarsi nell'arte dell'accompagnamento e del discernimento pastorale». Il servizio diocesano nasce già nel 2016, come si legge nella Premessa, per volontà dell'Arcivescovo Giovanni Battista Pichierri, come “struttura stabile” nell'ambito del tribunale ecclesiastico diocesano.

Gradatamente, il servizio diocesano tende a divenire qualcosa di più di un semplice ufficio costituito nell'ambito del Tribunale ecclesiastico e dunque al mero servizio dell'attività di consulenza previa all'introduzione della causa di nullità. E' lo stesso Arcivescovo D'Ascenzo, che ha promulgato il Regolamento del 2023, che lo sottolinea nella Premessa: «in data 15 marzo 2018, con una lettera indirizzata alla comunità diocesana caldeggiavo la continuazione di questo importante servizio ecclesiale per il bene dei fedeli alimentando sempre più un atteggiamento di accompagnamento, di discernimento e di prossimità nei confronti di ogni persona e ogni famiglia, in modo particolare verso le situazioni difficili o irregolari ... di favorire un percorso di accompagnamento, di discernimento e di integrazione che ha prodotto **da un lato** l'attivazione di una pastorale giudiziaria concreta ... Dall'altro lato si è avviato un processo che conduca ad una pastorale della prossimità non solo fisica e territoriale, ma anche psicologica, spirituale, giuridica e pastorale, che non considera il discernimento pastorale a discapito di quello giudiziale, ma si sforza di porre in sinergia e complementarietà la *via charitatis* e la *via veritatis* avendo cura che “ogni persona e ogni comunità ha il diritto all'incontro con Cristo, e

⁷ Il servizio, che rappresenta un ufficio ecclesiale stabile, ha una «duplice finalità: spirituale/pastorale, in quanto chiamato ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati e altresì tecnica per aiutare i fedeli che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un eventuale processo di nullità matrimoniale», E. Tupputi, *La figura e i compiti pastorali e pregiudiziali del parroco alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Monitor Ecclesiasticus, Commentarius internationalis iuris canonici*, 2, 2020, p.379.

tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di tale incontro"».

Il servizio diocesano diviene un luogo non solo strumentale alla valutazione dei presupposti eventuali del giudizio di nullità, ma si pone al servizio di una pastorale familiare e matrimoniale più generale, che da un lato accompagna i fedeli al processo di nullità in modo più pieno e consapevole e dall'altro non li abbandona alle loro fragilità nel caso in cui essi non possano addivenire al processo, per mancanza dei presupposti giuridici della nullità. Ecco che la Carità e la Misericordia incontrano la Giustizia e questa diviene un essenziale strumento per l'attività pastorale della Chiesa. Il Servizio diocesano, infatti, si «è posto e continua a porsi come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici».

In conclusione della Premessa al Regolamento, l'Arcivescovo D'Ascenzo riafferma lo spirito autentico dell'articolato, che ha il compito di organizzare e valorizzare l'istituto canonico voluto da Papa Francesco e, nello stesso tempo, di istituzionalizzare un servizio già attivo dal 2016 nella diocesi: «un servizio ecclesiale, sinodale e corresponsabile capace di farsi vicino alle famiglie in situazioni di un amore smarrito partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana». Come è facile scorgere da queste parole, il Regolamento coglie lo spirito autentico non tanto e non solo del *Mitis Iudex Dominus Iesus*, ma soprattutto dell'idea perseguita da Francesco di porre la famiglia e il matrimonio come strumenti di valorizzazione dell'esperienza cristiana all'interno della società, strumenti di evangelizzazione e di conversione della società secolarizzata. Lo stesso procedimento di nullità diviene uno degli strumenti di questo servizio importante, uno strumento all'interno di un'attività pastorale unitaria.

4. L'articolo 1 del regolamento riafferma il legame del Servizio diocesano con il Tribunale ecclesiastico diocesano, espressione della centralità della figura del Vescovo diocesano e della cura verso i fedeli che vivono una crisi matrimoniale o «il cui matrimonio appaia fallito, irrimediabilmente o meno» e che si rivolgono al Servizio diocesano per verificare «la verità circa la validità del loro vincolo matrimoniale, che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio appaia fallito, irrimediabilmente o meno». Come si intuisce dalla lettura della norma, quelle disciplinate sono due distinte attività, sia pure complementari. La verifica della verità circa la validità o meno del vincolo matrimoniale e la cura di coloro che vivono la crisi della loro unione matrimoniale sono oggetto di un'analisi unitaria, ma che non ha carattere di stretta consequenzialità. Ciò, per far sì che l'attività pastorale di gestione della crisi da un lato può essere strumentale al processo di nullità fondato sulla verità e sulla collaborazione dei fedeli al suo accertamento, dall'altro provi a gestire la crisi, sia per evitare che la stessa divenga irrimediabile, sia gestendo gli eventuali conflitti

che si creano nell'ipotesi in cui non si possa salvare e rinnovare la promessa su cui si fonda la comunione di vita familiare.

Ma è il successivo articolo 2, che disciplina la "Natura del servizio", che svela le finalità ampie che vengono assegnate al Servizio diocesano e all'indagine pregiudiziale. Si tratta di un ufficio ecclesiastico stabile di natura giuridico-pastorale, creato nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, ma che deve collaborare con la Pastorale familiare diocesana per svolgere «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio» (paragrafo 2). Dunque, un «servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici ... un luogo di ascolto specializzato al fine di compiere un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico ed essere un concreto ponte tra la pastorale diocesana e quella giudiziaria» (paragrafo 3). Un servizio che è espressione della «cura pastorale dell'Arcivescovo, il quale in forza del can. 383 par. 1 è tenuto a seguire con animo apostolico, insieme ai parroci (cfr. can. 529 paragrafo 1) i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa» (paragrafo 4).

L'integrazione all'interno della vita cristiana, fine essenziale dell'attività di accompagnamento e discernimento, non si esaurisce solo con lo strumento del processo di nullità. Infatti, secondo il disposto di cui al paragrafo 2 del successivo articolo 3 (Finalità e destinatari del Servizio diocesano), qualora non si ravvisino «le condizioni per avviare un percorso giudiziario – il Servizio diocesano – aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo verità ed in uno stile di misericordia e di reciproco perdono». Una bellissima disposizione normativa, dalla quale si coglie il carattere funzionale del diritto canonico alla salvezza delle anime, la *ratio veritatis* incontra la carità e la misericordia, il diritto e la pastorale si fanno carne viva dell'attività apostolica della Chiesa di Cristo. Il fine autentico del Servizio diocesano è quello di accompagnare i fedeli attraverso l'analisi della loro crisi coniugale, un accompagnamento che li conduca all'esatto discernimento della loro condizione di vita, per poi giungere all'integrazione nella vita della comunità cristiana secondo la loro peculiare condizione esistenziale. Questo percorso, secondo l'articolo 3 del regolamento, si snoda attraverso diverse finalità, che saranno poi, nel prosieguo del regolamento, le diverse fasi dell'indagine. Innanzitutto, compiere un'attività di orientamento di carattere pastorale per coloro che sono incorsi in una crisi matrimoniale. Solo attraverso l'attività di orientamento pastorale si può giungere alla fase canonica per i fedeli separati o divorziati (n. 1, paragrafo 1) e, quindi, all'eventuale giudizio di nullità. Non prima, però, di aver cercato ogni possibile via per una riconciliazione, che passi attraverso il percorso di analisi della loro vicenda alla luce dei valori cristiani del matrimonio e della famiglia. Come si vede, il processo di nullità è la fase terminale di un percorso che i soggetti compiono e al quale evidentemente devono giungere solo dopo aver fatto

un'attività di discernimento della promessa originariamente assunta. I tribunali ecclesiastici, che dovranno poi celebrare i futuri e eventuali processi, saranno vissuti come soggetti istituzionali interni a una struttura più complessa, esito della conversione delle strutture ecclesiastiche, fine dell'intero impianto della riforma voluta da Papa Francesco⁸.

Anche la separazione dei coniugi diviene un elemento di dialogo tra la comunità ecclesiale e la condizione di vita dei fedeli. Aiutarli a comprendere il significato dell'istituto canonico della separazione e come rendere la condizione di separato compatibile con l'insegnamento della Chiesa e quando opportuno aiutarli a «chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione» (paragrafo 2 dell'articolo 3) vuol dire creare un sistema di accompagnamento integrato, che abbraccia tutta la storia della crisi matrimoniale e li riporta all'interno della dottrina della Chiesa. Come si può notare dalla norma di cui all'articolo 3, il procedimento di nullità è solo uno degli strumenti messi a disposizione dei fedeli per la soluzione della loro crisi matrimoniale. Uno strumento importante, ma eventuale, cui si accede però dopo un percorso ampio e approfondito di valutazione della crisi matrimoniale, all'interno del quale vengono proposte varie alternative, tutte tese a rendere compatibile la condizione esistenziale dei fedeli con la vita e la missione della Chiesa. In questo modo, da un lato la causa di nullità verrà inoltrata a valle di un percorso articolato, che la renderà parte di una missione più ampia di quella di ottenere “solo” un effetto giuridico, che consenta la celebrazione di un nuovo matrimonio sacramento, da un altro lato i fedeli si sentiranno accolti in un percorso che comunque sia li porterà a vivere la loro peculiare condizione di vita, in modo pieno all'interno della comunità cristiana.

5. L'articolo 4 disciplina la composizione e il profilo dei membri del servizio diocesano, i quali sono nominati tutti direttamente dall'Arcivescovo. I consulenti, che possono essere chierici, religiosi e laici, devono avere una competenza specifica in materia giuridico-pastorale e/o in materia di matrimonio e famiglia, sotto il profilo di una o più delle discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica. Dalla competenza richiesta ai consulenti del Servizio diocesano emerge il carattere ampio dell'attività svolta e la capacità del Servizio diocesano di comprendere e aiutare i fedeli nel percorso di accompagnamento al discernimento della loro condizione di vita in modo completo. I componenti devono essere, com'è nella natura di ogni ufficio ecclesiastico, «persone moralmente corrette, di integra fama, esperte nella scienza canonica, sensibili pastoralmente nell'ambito della famiglia e della mediazione».

Tra i consulenti del Servizio diocesano, l'Arcivescovo nomina il Responsabile diocesano, il quale può scegliere tra gli altri componenti un Segretario. I compiti del Responsabile sono disciplinati dal successivo articolo 6. Egli deve agire in sinergia con

⁸ F. Ammenda, *La conversione delle strutture dopo otto anni dalla promulgazione del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Charitate Iustitia, Rivista Giuridica*, Anno XXX, 2023, pp. 69 ss.

le indicazioni dell'Arcivescovo, convoca e presiede le riunioni dell'equipe, coordina le attività di consulenza e di formazione con l'aiuto dell'equipe diocesana, rappresenta il Servizio diocesano in seno alla pastorale familiare diocesana, redige ogni anno la relazione sull'andamento del Servizio che sottopone all'Arcivescovo e cura i rapporti con il tribunale diocesano e con quello interdiocesano. Un ruolo che lo pone al centro dell'attività della pastorale familiare e di quella del tribunale ecclesiastico, a conferma della necessità avvertita di generare un "ponte" tra i soggetti che a vario titolo gestiscono le crisi matrimoniali.

Il precedente articolo 5 disciplina, invece, i compiti del Vescovo verso il Servizio diocesano. Il paragrafo primo della norma ribadisce il carattere centrale della figura del Vescovo diocesano, che si avvale del Servizio diocesano per lo svolgimento di un *munus* che resta però nella sua diretta responsabilità di pastore di anime: «seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati» (paragrafo 1). Il Servizio diocesano è quindi un organo vicario dell'attività pastorale del Vescovo in materia di matrimonio e famiglia e svolge una funzione che si può certamente definire come delegata. Infatti, oltre alla nomina delle persone idonee allo svolgimento dell'ufficio, il Vescovo deve garantire una vicinanza «non solo fisica ma anche pastorale verso quelle situazioni di fragilità matrimoniali, al fine di provvedere in modo adeguato e rinnovato ad una pastorale di prossimità misericordiosa e ad una pastorale giudiziaria accurata» (n. 2, paragrafo 2). Giudice e pastore sono due facce della stessa medaglia, due diversi *munus* che rispondono ad un'unica autentica finalità, quella di accompagnare, discernere e integrare i fedeli attraverso la loro vicenda matrimoniale in crisi.

Il successivo articolo 7 disciplina i compiti del Servizio diocesano, che, coordinato dal responsabile, svolge una funzione che non si limita a quella disciplinata nel successivo articolo 8, cioè l'attività di consulenza. Il Servizio diocesano deve favorire una collaborazione sinergica tra il tribunale ecclesiastico e la pastorale familiare, è un servizio-ponte. Organizza la formazione e l'approfondimento, insieme alla pastorale familiare diocesana, per il clero e per tutti gli operatori, al fine di dotare tutti delle competenze necessarie su «come compiere una consulenza e/o come alimentare una corretta pastorale del vincolo, così da prevenire matrimoni nulli» (n. 2, paragrafo 1). La consulenza diviene uno strumento diffuso, affidato a una pluralità di organi e uffici nella Chiesa, uno strumento che non si limita soltanto ad un'attività di consulenza giuridica finalizzata al procedimento di nullità, ma è volta ad «offrire cammini di discernimento capaci di illuminare le coscienze ... così da rendere concrete le integrazioni, sacramentali ed ecclesiali, che sono possibili nel percorso dei singoli e delle coppie». In questo passaggio c'è tutta la rilevante novità che emerge dall'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*. Com'è stato giustamente osservato, infatti, dall'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* si è avuto un effetto di accorciamento della «distanza fra "norma" e "coscienza" e conseguentemente dato vigore alla funzione

pastorale del diritto canonico»⁹. Con *Amoris Laetitia* cambia il modo in cui la Chiesa guarda alle «situazioni “dette” irregolari», che vengono individuate, in modo più pastorale, come circostanze di «fragilità e imperfezione» (n. 296). L'esortazione apostolica apre a un discernimento della coscienza, come processo soggettivo del fedele, che fa i conti con la sua peculiare condizione di vita in rapporto alla comunità cristiana, a prescindere dal giudizio di nullità matrimoniale¹⁰.

Il Servizio diocesano, oltre a curare la pubblicazione di vademecum¹¹ e sussidi giuridico- pastorali (paragrafo 3), svolge un servizio di consulenza gratuita «per i sacerdoti, le parrocchie, le realtà ecclesiali che operano per la famiglia, gli organismi di partecipazione, gli uffici pastorali di curia, così come per i fedeli feriti da un amore smarrito» (paragrafo 4). La pluralità dei luoghi della pastorale matrimoniale e familiare trova una *reductio ad unum* nella necessità di armonizzare sul piano dottrinale e tenendo conto delle indicazioni dell'Arcivescovo l'attività di accompagnamento, discernimento e integrazione dei fedeli separati o divorziati.

6. L'articolo 8 offre indicazioni operative sull'attività di consulenza e ancora una volta viene rimarcata la necessità che qualora il consulente «non ravvisasse elementi utili per una richiesta di nullità matrimoniale indirizza il fedele verso un percorso di discernimento e di integrazione da farsi in una struttura diocesana preposta per questo tipo di accompagnamento pastorale o al parroco dove il fedele ha il domicilio o ad un sacerdote indicato dall'Ordinario del luogo» (n. 5, paragrafo 1).

Di notevole importanza, nell'economia del Regolamento, è l'articolo 9, che disciplina il rapporto del Servizio con la Comunità diocesana. Emerge, dalla lettura della norma, la complessità e allo stesso tempo l'importanza del Servizio diocesano, che deve avere la «consapevolezza che la Chiesa tutta ha il compito di accompagnare i suoi fratelli più fragili nel loro vincolo matrimoniale ragion per cui stimola una pastorale del vincolo» (paragrafo 1). Questa consapevolezza lo deve condurre a mettere in campo una serie di attività, che sono tutte espressione della necessità di favorire da un lato la prossimità della pastorale e da un altro lato la necessità che questa sia svolta da persone formate e competenti, che sappiano «favorire una sinergia tra pastorale familiare e pastorale giudiziale» (paragrafo 2). Una formazione capace di orientare i

⁹ P. Consorti, *Introduzione allo studio del diritto canonico. Lezioni pisane*, Giappichelli editore, Torino, 2023, pp. 95-96.

¹⁰ Osserva giustamente il Consorti, che lo spirito della riforma del processo matrimoniale canonico e soprattutto l'introduzione del processo breve costituisce, o meglio «avrebbe potuto essere un formidabile volano pastorale, capace di fare uscire i vescovi dai tribunali e avvicinarli agli sposi feriti ... In questo contesto, AL indica una prospettiva nuova. I vescovi hanno aperto un processo che necessita di superare con intelligenza schemi interpretativi che sono già superati dalla storia» (*Ibidem*, p. 97-98). Il Regolamento in commento pare aver colto in modo pieno la sfida aperta dall'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco.

¹¹ Cfr E. Tupputi, a cura di, *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale. Una guida per canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare*, Editrice Rotas, Barletta, 2019, pp.204.

fedeli all'interno del percorso di discernimento del loro fallimento matrimoniale, ma anche di prevenire le nullità matrimoniali e, infine, sviluppare una vera e propria «arte dell'accompagnamento, del discernimento e dell'integrazione per il bene di tutti i fedeli» (n. 3, paragrafo 2). Al Servizio diocesano, cioè, quale espressione della cura pastorale del Vescovo è affidata l'importantissima attività di «**consulenza integrata** (o di secondo livello) in tutte le città dell'Arcidiocesi, al fine di garantire e consentire una maggiore prossimità tra il Vescovo e i fedeli, che feriti da un matrimonio fallito, presentano richiesta perché si faccia chiarezza sulla loro situazione matrimoniale» (paragrafo 3).

L'articolo 10 disciplina tre livelli di consulenza che possono essere «consecutivi o alternati, a seconda del processo di discernimento caso per caso, però sempre in continua relazione tra loro, tanto da essere immaginati come cerchi concentrici di necessarie consulenze sempre più approfondite» (paragrafo 1). Una norma molto bella, che fa emergere l'idea che il processo di accompagnamento, discernimento e integrazione deve essere immaginato come un sistema a cerchi concentrici, nel quale le strutture della pastorale ordinaria e di quella giudiziale siano sempre in continuo e costante collegamento tra di loro, per offrire ai fedeli la visione di una Chiesa Madre che si pone al loro fianco e li sostiene nel loro percorso di sofferenza, volto a far sì che essi si sentano sempre parte attiva della vita e della funzione della Chiesa. In questo modo, tutto il sistema si orienta verso la vera finalità suprema della Chiesa e dell'ordinamento giuridico canonico: la salvezza delle anime (Can. 1752 del codice di diritto canonico).

7. Le ultime due disposizioni, gli artt. 11 e 12, si occupano rispettivamente della formazione dei consulenti, che si palesa come integrata e permanente, e dell'interpretazione evidentemente autentica delle norme del Regolamento, affidata all'Arcivescovo, alla loro modifica e alla ratifica delle modifiche eventualmente intervenute, che spettano sempre all'Arcivescovo.

La terza parte è dedicata, come si è già detto, al glossario. Uno strumento molto utile a far chiarezza sui principali concetti che riguardano l'attività dei vari organi preposti alla gestione del fallimento di un'unione matrimoniale, sia sul piano pastorale sia su quello giuridico. Bellissima anche la parte esplicativa del logo del Servizio diocesano, che dimostra l'importanza dei simboli nella trasmissione dei concetti e dei significati alla base dei valori di cui è portatore questo interessante documento, che ad oggi costituisce l'unico presente nel panorama delle diocesi italiane e che sicuramente costituirà la base per altre diocesi che vogliano procedere all'istituzionalizzazione di questo nuovo servizio ecclesiale, fortemente auspicato da Papa Francesco.

Prima di chiudere il presente contributo crediamo possa essere importante fare un accenno alla mediazione. Il riferimento alla mediazione compare al paragrafo 242 dell'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, proprio con riferimento all'attività pastorale del discernimento e dell'accompagnamento dei fedeli separati e divorziati:

«Di qui la necessità di una pastorale della riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da stabilire nelle diocesi». Con riferimento specifico alle norme delle “Regole procedurali” annesse, come detto, al *Mitis Iudex Dominus Iesus*, al n. 244, che opera un riferimento specifico alle strutture stabili di cui al Regolamento in esame: «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo di nullità». Il Regolamento dell’Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie per tre volte fa riferimento al concetto di mediazione. Nella Premessa dell’Arcivescovo D’Ascenzio, che affida al centro il ruolo di mediazione, unitamente a quelli di informazione e di consiglio. Al paragrafo 4 dell’articolo 4, che richiede per i componenti del Servizio diocesano una competenza in materia di mediazione e specificamente in materia di mediazione familiare. Il riferimento alla mediazione è contenuta, altresì, al paragrafo 1 dell’articolo 5, il quale, nel disciplinare i compiti del Vescovo diocesano afferma che egli deve seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati «attraverso strutture a livello parrocchiale e/o diocesano, un servizio giuridico-pastorale di informazione, consulenza e – appunto – mediazione».

È possibile immaginare che si sia dinanzi ad una svolta che avvii all’interno della Chiesa un possibile impegno verso la mediazione familiare, che abbia anche risvolti civilistici? E’ possibile pensare che l’impegno rinnovato verso la famiglia e segnatamente nei riguardi della gestione delle crisi matrimoniali possa condurre ad una conversione delle strutture ecclesiastiche che si occupano di matrimonio e della sua crisi verso un impegno più diretto alla generazione di un’attività integrata, che passando attraverso la gestione delle crisi matrimoniali, che abbia come sbocco il discernimento, l’accompagnamento e l’integrazione dei fedeli feriti dal fallimento delle loro unioni matrimoniali, possa condurre anche alla gestione dei conflitti interni alla famiglia e cioè ad un’attività di mediazione familiare tecnicamente intesa?

Forse è presto per dirlo, ma di certo sappiamo che da quanto emerge dal percorso che parte dai due sinodi sulla famiglia, passa attraverso il *Mitis Iudex Dominus Iesus* e giunge all’esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, la mediazione come risorsa giuridico-pastorale diviene sempre più presente nella riflessione sulla famiglia e sul ruolo della Chiesa nella gestione della sua crisi¹². D’altronde, la mediazione come strumento di composizione dei conflitti è alla base dei fondamenti teologici e ecclesiologicali del perdono e della riconciliazione, della misericordia e della carità, della relazione di fratellanza originaria e universale, che è al fondamento stesso dell’idea cristiana sull’uomo e sul suo rapporto con l’altro e con Dio.

L’indagine pastorale previa all’introduzione del giudizio di nullità costituisce certamente uno strumento di mediazione, per la sua funzionalità alla prevenzione dei

¹² Sulla mediazione come risorsa giuridico-pastorale, cfr. O.R. Grazioli, *Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici*, Aracne editore, Roma, 2017, pp. 97 ss.

conflitti, alla loro gestione in funzione dell'accompagnamento dei fedeli al processo di nullità¹³, così come lo stesso procedimento di nullità contiene in sé alcuni elementi che potrebbero condurre alla mediazione, con riferimento sia alla gestione della crisi coniugale sia all'eventuale coinvolgimento dei figli e dei loro superiori interessi, concetto quest'ultimo richiamato al paragrafo 245 di *Amoris Laetitia*. La sinergia tra l'attività pastorale e quella giudiziaria potrebbe essere uno strumento utile ad evitare la prassi che considera i tribunali ecclesiastici come soggetti isolati dall'attività pastorale e che intervengono solo a valle dei procedimenti di separazione¹⁴. Questo crediamo possa essere il significato autentico del nuovo canone 1675, il quale afferma che il giudice debba accertare, prima di accettare la causa, che il matrimonio sia irreparabilmente fallito. Se il processo di nullità avviene all'esito di un procedimento complesso che ha coinvolto diverse strutture ecclesiali nel tentativo di far luce sulla crisi matrimoniale e provato ogni tentativo per evitare l'irreparabilità delle conseguenze della crisi, l'accertamento non si limita più alla burocratica acquisizione degli atti della separazione civile, ma è accertata dalla collaborazione funzionale delle strutture ecclesiastiche e di pastorale familiare e giudiziaria. Inoltre, l'attività di indagine pastorale previa all'introduzione del processo di nullità potrà assolvere il compito di lenire i conflitti tra i coniugi e prepararli a un procedimento di nullità nel quale carità e giustizia si incontrano, per l'accertamento esclusivo della verità. Carità, misericordia, giustizia e verità sono i valori che emergono dal complesso degli atti che conducono alle strutture stabili per l'indagine pregiudiziale e pastorale, come quella generata dal regolamento dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

¹³ *Ibidem*, p. 11.

¹⁴ Sul rapporto tra pastorale e processo canonico di nullità matrimoniale, cfr. R. Santoro, *L'anima del processo matrimoniale canonico tra dinamiche pastorali e proiezioni sinodali*, in *Il Diritto processuale civile e comparato*, Rivista telematica, (www.ildirittoprocessualecivile.it).